

Gazzetta ufficiale

C 210

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

62° anno

21 giugno 2019

Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RACCOMANDAZIONI

Consiglio

2019/C 210/01	Raccomandazione del Consiglio, del 14 giugno 2019, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania	1
2019/C 210/02	Raccomandazione del Consiglio, del 14 giugno 2019, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria	4

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2019/C 210/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.8934 — Danske Bank/DNB/Nordea Bank/SEB/Svenska Handelsbanken/Swedbank/KYC Utility) ⁽¹⁾	7
2019/C 210/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.9364 — Stoa/InfraVia II Invest/SBI Crypto Investment/Tiger Infrastructure Europe/Etix Group) ⁽¹⁾	7

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2019/C 210/05	Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali	8
---------------	---	---

Commissione europea

2019/C 210/06	Tassi di cambio dell'euro	12
2019/C 210/07	Ritiro di proposte della Commissione	13

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2019/C 210/08	Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾	15
2019/C 210/09	Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità — Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico ⁽¹⁾	18

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2019/C 210/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9406 — Lone Star — Stark Group/Saint-Gobain BDD) ⁽¹⁾	19
2019/C 210/11	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.9227 — Rockwell/Schlumberger/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	21

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RACCOMANDAZIONI

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 2019

al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania

(2019/C 210/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 121 del trattato, gli Stati membri devono promuovere finanze pubbliche sane a medio termine mediante il coordinamento delle politiche economiche e la sorveglianza multilaterale al fine di evitare il verificarsi di disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita (PSC) si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.
- (3) Nel giugno 2017 e nel giugno 2018 il Consiglio ha rilevato, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, che nel 2016 2017, rispettivamente, vi era stata in Romania una deviazione significativa rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine o rispetto al percorso di avvicinamento a tale obiettivo. Alla luce delle deviazioni significative rilevate, il Consiglio ha formulato le raccomandazioni del 16 giugno 2017⁽²⁾ e del 22 giugno 2018⁽³⁾, con cui ha invitato la Romania ad adottare gli interventi necessari per correggere tali deviazioni. Successivamente, il Consiglio ha concluso che la Romania non aveva dato seguito effettivo a tali raccomandazioni. Nella sua raccomandazione più recente, adottata il 4 dicembre 2018⁽⁴⁾, il Consiglio ha raccomandato alla Romania di adottare le misure necessarie a garantire che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta⁽⁵⁾ non superi il 4,5 % nel 2019, livello corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dell'1 % del prodotto interno lordo (PIL).

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 16 giugno 2017, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine della Romania (GU C 216 del 6.7.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 3).

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Romania (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 1).

⁽⁵⁾ La spesa pubblica primaria netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di quattro anni. Sono comprese le misure discrezionali in materia di entrate o l'aumento discrezionale delle entrate obbligatorie per legge, mentre sono escluse le misure a tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.

- (4) Secondo le previsioni di primavera 2019 della Commissione e in base ai dati sui risultati del 2018 convalidati da Eurostat, nel 2018 la crescita della spesa pubblica primaria netta è stata nettamente superiore al parametro di riferimento per la spesa, il che evidenzia una deviazione significativa con ampio margine (deviazione del 2,4 % del PIL). Il disavanzo strutturale non è stato ridotto, rimanendo sostanzialmente stabile intorno al 3 % del PIL potenziale, il che evidenzia ugualmente una deviazione significativa (pari allo 0,8 % del PIL) rispetto all'aggiustamento strutturale raccomandato. L'entità della deviazione indicata dal saldo strutturale risente di entrate straordinarie, di un deflatore del PIL più elevato e di una stima sottostante di crescita del PIL potenziale più elevata rispetto alla media a medio termine su cui si basa il parametro di riferimento per la spesa. Tuttavia, l'entità della deviazione indicata dal saldo strutturale è influenzata positivamente dal basso livello della spesa per gli investimenti pubblici, che è diluita nel parametro di riferimento per la spesa. Indipendentemente dalla differenza, entrambi gli indicatori confermano per il 2018 una deviazione significativa dai requisiti del braccio preventivo del PSC.
- (5) Il 5 giugno 2019, a seguito di una valutazione complessiva, la Commissione ha rilevato che in Romania vi era una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine e ha rivolto un avvertimento allo Stato membro a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato e dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97.
- (6) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, il Consiglio deve indirizzare una raccomandazione allo Stato membro interessato sugli interventi da adottare. Il regolamento (CE) n. 1466/97 prevede che la raccomandazione fissi allo Stato membro un termine massimo di cinque mesi per gli interventi volti a correggere la deviazione. Su tale base, si ritiene appropriato fissare al 15 ottobre 2019 il termine entro il quale la Romania dovrebbe correggere la deviazione. Entro il predetto termine la Romania dovrebbe riferire sull'azione intrapresa in risposta alla presente raccomandazione.
- (7) Stando alle proiezioni sul divario tra prodotto effettivo e potenziale contenute nelle previsioni di primavera 2019 della Commissione, la Romania rimarrà in una fase di congiuntura economica normale nel 2019 e nel 2020. Il rapporto debito pubblico/PIL della Romania è inferiore alla soglia del 60 %. Pertanto lo sforzo strutturale minimo richiesto, prescritto dal regolamento (CE) n. 1466/97 e dalla matrice comune di aggiustamento concordata nel quadro del braccio preventivo del PSC, che tiene conto della situazione economica prevalente e di eventuali problemi di sostenibilità, è almeno pari allo 0,5 % del PIL sia per il 2019 che per il 2020.
- (8) Il disavanzo strutturale della Romania è gradualmente aumentato, passando dallo 0,1 % del PIL del 2015 all'1,7 % del PIL nel 2016, al 2,9 % del PIL nel 2017 e al 3 % del PIL nel 2018. Un ulteriore sforzo duraturo, necessario per correggere la deviazione accumulata e riportare la Romania su un percorso di avvicinamento adeguato dopo i sistematici scostamenti registrati a partire dal 2016 dovrebbe completare il requisito di aggiustamento minimo. Un ulteriore sforzo dello 0,5 % del PIL nel 2019 e dello 0,25 % del PIL nel 2020 sembra appropriato considerata l'ampiezza della deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine raccomandato. Tale sforzo sarebbe in linea con l'adeguamento raccomandato per il 2019 dal Consiglio il 4 dicembre 2018. Tale sforzo accelererà l'aggiustamento per tornare verso l'obiettivo di bilancio a medio termine.
- (9) Il miglioramento richiesto del saldo strutturale pari all'1 % del PIL nel 2019 e allo 0,75 % del PIL nel 2020 è coerente con un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 4,5 % nel 2019 e al 5,1 % nel 2020.
- (10) Le previsioni di primavera 2019 della Commissione indicano un ulteriore deterioramento del saldo strutturale pari allo 0,7 % del PIL nel 2019 e a un ulteriore 1,2 % del PIL nel 2020. Pertanto, per ottenere il miglioramento strutturale richiesto occorre adottare misure che consentano un risultato complessivo in termini strutturali pari all'1,7 % del PIL nel 2019 e misure aggiuntive che consentano un risultato complessivo in termini strutturali pari all'1,95 % del PIL nel 2020 rispetto allo scenario di riferimento attuale di cui alle previsioni di primavera 2019 della Commissione.
- (11) Le previsioni di primavera 2019 della Commissione prospettano un disavanzo pubblico pari al 3,5 % del PIL nel 2019 e al 4,7 % del PIL nel 2020, valori superiori al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato. L'aggiustamento strutturale richiesto è giudicato appropriato anche per assicurare che nel 2019 e nel 2020 la Romania rispetti, con un margine, il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato.
- (12) La mancata adozione di misure in risposta alle precedenti raccomandazioni di correggere le deviazioni significative rilevate e il rischio di superamento del valore di riferimento del braccio preventivo del PSC previsto dal trattato richiedono un intervento urgente per riportare la politica di bilancio della Romania su un percorso prudente.
- (13) Per conseguire gli obiettivi di bilancio raccomandati, è fondamentale che la Romania adotti e attui rigorosamente le misure necessarie e sorvegli attentamente l'evoluzione della spesa corrente.

- (14) È opportuno che la Romania riferisca al Consiglio sull'azione intrapresa in risposta alla presente raccomandazione entro il 15 ottobre 2019.
- (15) È opportuno rendere pubblica la presente raccomandazione,

RACCOMANDA CHE LA ROMANIA:

- 1) adotti le misure necessarie per assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 4,5 % nel 2019 e il 5,1 % nel 2020, corrispondenti a un aggiustamento strutturale annuo pari all'1 % del PIL nel 2019 e allo 0,75 % del PIL nel 2020, avviando in tal modo la Romania su un adeguato percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine;
- 2) destini tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo; è opportuno che le misure di consolidamento del bilancio garantiscano il miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche con modalità favorevoli alla crescita;
- 3) riferisca al Consiglio entro il 15 ottobre 2019 sull'azione intrapresa in risposta alla presente raccomandazione; la relazione dovrebbe contenere misure sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, compresa la rispettiva incidenza sul bilancio, al fine di garantire la conformità con il necessario percorso di avvicinamento, così come proiezioni di bilancio aggiornate e dettagliate per il 2019-2020.

La Romania è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 14 giugno 2019****al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria**

(2019/C 210/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 121, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 121 del trattato, gli Stati membri sono tenuti a promuovere finanze pubbliche sane a medio termine mediante il coordinamento delle politiche economiche e la sorveglianza multilaterale al fine di evitare il verificarsi di disavanzi pubblici eccessivi.
- (2) Il patto di stabilità e crescita (PSC) si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.
- (3) Il 22 giugno 2018 il Consiglio ha constatato, a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato, che nel 2017 per l'Ungheria si era verificata una deviazione significativa rispetto all'obiettivo di bilancio a medio termine. Alla luce di tale deviazione significativa rilevata, il 22 giugno 2018 il Consiglio ha formulato una raccomandazione⁽²⁾, con cui ha invitato l'Ungheria ad adottare le misure necessarie per assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta⁽³⁾ non superasse il 2,8 % nel 2018, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo pari all'1 % del prodotto interno lordo (PIL). Ha inoltre raccomandato all'Ungheria di destinare tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo, avviandosi così su un adeguato percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine. Il 4 dicembre 2018 il Consiglio ha concluso che l'Ungheria non aveva dato seguito effettivo alla sua raccomandazione del 22 giugno 2018. Su tale base, il 4 dicembre 2018 il Consiglio ha rivolto una raccomandazione⁽⁴⁾ riveduta all'Ungheria, invitandola ad adottare le misure necessarie per assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superasse il 3,3 % nel 2019, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo pari all'1 % del PIL.
- (4) Secondo le previsioni di primavera 2019 della Commissione e in base ai dati sui risultati del 2018 convalidati da Eurostat, nel 2018 l'aumento della spesa pubblica primaria netta è stato decisamente superiore al parametro di riferimento per la spesa, il che evidenzia una deviazione significativa (1,3 % del PIL). Il saldo strutturale si è deteriorato, passando da -3,4 % del PIL nel 2017 a -3,7 % del PIL, dato che evidenzia ugualmente una deviazione significativa dall'aggiustamento strutturale raccomandato (1,3 % del PIL). Da un lato, l'entità della deviazione indicata dal saldo strutturale risente di un notevole calo delle entrate e dell'aumento delle spese per investimenti in una congiuntura favorevole; dall'altro, si stima che abbia beneficiato marginalmente della diminuzione della spesa per interessi. Il parametro di riferimento per la spesa è influenzato in modo fortemente negativo dalla crescita del PIL potenziale a medio termine applicata nel calcolarlo, che include una crescita molto contenuta del PIL potenziale a seguito della crisi. Inoltre, sembra che il deflatore del PIL alla base di detto parametro non rifletta appieno l'aumento delle pressioni sui costi che incidono sulla spesa pubblica. Una volta aggiustato in funzione di questi fattori, il parametro di riferimento per la spesa sembra rispecchiare adeguatamente lo sforzo di bilancio e continua a indicare una deviazione significativa. Tenuto conto dei fattori ora esposti, entrambi gli indicatori confermano per il 2018 una deviazione significativa rispetto ai requisiti del braccio preventivo del PSC.

⁽¹⁾ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

⁽²⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 22 giugno 2018, al fine di correggere la deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 223 del 27.6.2018, pag. 1).

⁽³⁾ La spesa pubblica primaria netta è costituita dalla spesa pubblica complessiva al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell'Unione interamente finanziata con fondi dell'Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono scaglionati su un periodo di quattro anni. Sono comprese le misure discrezionali in materia di entrate o l'aumento discrezionale delle entrate obbligatorie per legge, mentre sono escluse le misure a tantum per quanto riguarda sia le entrate che la spesa.

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 4 dicembre 2018, al fine di correggere la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine in Ungheria (GU C 460 del 21.12.2018, pag. 4).

- (5) Il 5 giugno 2019, a seguito di una valutazione complessiva, la Commissione ha rilevato per l'Ungheria l'esistenza di una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine e ha rivolto all'Ungheria un avvertimento a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, del trattato e dell'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97.
- (6) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1466/97, entro un mese dalla data di adozione dell'avvertimento il Consiglio deve indirizzare una raccomandazione allo Stato membro interessato sugli interventi da adottare. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97 la raccomandazione deve fissare un termine massimo di cinque mesi entro il quale lo Stato membro è tenuto a correggere la deviazione. Su tale base, si ritiene appropriato fissare all'Ungheria il termine del 15 ottobre 2019 per correggere la deviazione. Entro tale termine l'Ungheria dovrebbe riferire sul seguito dato alla presente raccomandazione.
- (7) Stando alle proiezioni sul divario tra prodotto effettivo e potenziale contenute nelle previsioni di primavera 2019 della Commissione, l'Ungheria resterà in una fase di congiuntura favorevole nel 2019 e nel 2020. Si prevede che nel 2019 il PIL reale crescerà in linea con quello potenziale (3,7%), mentre nel 2020 la crescita del PIL reale (2,8%) si prospetta inferiore al potenziale di crescita (3,6%). Il rapporto debito pubblico/PIL dell'Ungheria è superiore alla soglia del 60%. Pertanto lo sforzo strutturale minimo richiesto, prescritto dal regolamento (CE) n. 1466/97 e dalla matrice di aggiustamento concordata nell'ambito del braccio preventivo del PSC, che tiene conto della situazione economica prevalente e di eventuali problemi di sostenibilità, è pari allo 0,75% del PIL sia per il 2019 sia per il 2020.
- (8) Il disavanzo strutturale dell'Ungheria è aumentato dell'1,6% del PIL nel 2017 e dello 0,3% del PIL nel 2018, raggiungendo il 3,7% del PIL nel 2018. Le previsioni di primavera 2019 della Commissione lo annunciano in calo a partire dal 2019. Un ulteriore sforzo, necessario per correggere le deviazioni accumulate e riportare l'Ungheria su un percorso di consolidamento adeguato dopo gli scostamenti verificatisi dal 2017 in poi, dovrebbe integrare il requisito di aggiustamento minimo nel 2019. Considerata l'ampiezza della deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine, nel 2019 si ritiene appropriato un ulteriore sforzo dello 0,25% del PIL in aggiunta allo sforzo derivante dalla matrice di aggiustamento concordata nell'ambito del braccio preventivo del PSC; ciò accelererà il ritorno su tale percorso di avvicinamento. Lo sforzo richiesto per il 2019 è in linea con l'aggiustamento raccomandato dal Consiglio il 4 dicembre 2018. Per il 2020 si ritiene appropriato il requisito di aggiustamento minimo dello 0,75% del PIL, subordinato al rispetto dell'aggiustamento richiesto nel 2019.
- (9) Il miglioramento richiesto del saldo strutturale, pari all'1% del PIL nel 2019 e allo 0,75% del PIL nel 2020, è coerente con il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superiore al 3,3% nel 2019 e al 4,7% nel 2020.
- (10) Le previsioni di primavera 2019 della Commissione indicano che il miglioramento del saldo strutturale sarà pari allo 0,4% del PIL nel 2019 e a un ulteriore 0,6% del PIL nel 2020. Per ottenere un miglioramento strutturale dell'1,0% del PIL nel 2019 e dello 0,75% del PIL nel 2020, pertanto, occorre adottare misure che consentano un risultato complessivo in termini strutturali pari allo 0,6% del PIL nel 2019 e misure aggiuntive che consentano un risultato in termini strutturali pari allo 0,2% del PIL nel 2020 rispetto allo scenario di riferimento attuale, di cui alle previsioni di primavera 2019 della Commissione.
- (11) Il mancato seguito dato alle precedenti raccomandazioni volte a correggere la deviazione significativa rilevata richiede un intervento urgente per riportare la politica di bilancio dell'Ungheria su un percorso prudente.
- (12) Per conseguire gli obiettivi di bilancio raccomandati è fondamentale che l'Ungheria adotti e attui rigorosamente le misure necessarie e sorvegli con attenzione l'evoluzione della spesa corrente.
- (13) L'Ungheria dovrebbe riferire al Consiglio entro il 15 ottobre 2019 sull'azione intrapresa in risposta alla presente raccomandazione.
- (14) È opportuno rendere pubblica la presente raccomandazione,

RACCOMANDA CHE L'UNGHERIA:

- 1) adotti i provvedimenti necessari al fine di assicurare che il tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta non superi il 3,3% nel 2019 e il 4,7% nel 2020, il che corrisponde a un aggiustamento strutturale annuo pari all'1% del PIL nel 2019 e allo 0,75% del PIL nel 2020, avviandosi così su un adeguato percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a medio termine;

- 2) destini tutte le entrate straordinarie alla riduzione del disavanzo; le misure di risanamento del bilancio dovrebbero garantire un miglioramento duraturo del saldo strutturale delle amministrazioni pubbliche con modalità favorevoli alla crescita;
- 3) riferisca al Consiglio entro il 15 ottobre 2019 sul seguito dato alla presente raccomandazione; la relazione dovrebbe contenere misure sufficientemente dettagliate, e annunciate in modo credibile, indicando per ciascuna di esse l'incidenza sul bilancio, al fine di conformarsi al percorso di avvicinamento richiesto, come pure proiezioni di bilancio aggiornate e dettagliate per il 2019-2020.

L'Ungheria è destinataria della presente raccomandazione.

Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019

Per il Consiglio

Il presidente

E.O. TEODOROVICI

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.8934 — Danske Bank/DNB/Nordea Bank/SEB/Svenska Handelsbanken/Swedbank/KYC Utility)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 210/03)

Il 13 giugno 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M8934. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.9364 — Stoa/InfraVia II Invest/SBI Crypto Investment/Tiger Infrastructure Europe/Etix Group)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 210/04)

Il 22 maggio 2019 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32019M9364. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali

(2019/C 210/05)

1. Samoa americane

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

2. Belize

Il Belize non ha ancora modificato o abolito misure fiscali preferenziali dannose.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno del Belize a modificare o ad abolire entro la fine del 2019 le misure fiscali preferenziali dannose individuate di recente.

3. Figi

Le Figi non hanno ancora modificato o abolito le proprie misure fiscali preferenziali dannose.

Continuerà a essere tenuto sotto controllo l'impegno delle Figi ad adeguarsi ai criteri 1.2, 1.3 e 3.1. entro la fine del 2019.

4. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnato ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

5. Isole Marshall

Le Isole Marshall favoriscono le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva e non hanno ancora risolto questa problematica.

Continuerà a essere tenuto sotto controllo l'impegno delle Isole Marshall ad adeguarsi al criterio 1.2, in attesa di un esame supplementare da parte del forum globale.

6. Oman

L'Oman non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

7. Samoa

Samoa dispone di misure fiscali preferenziali dannose e non si è impegnata ad affrontare questa problematica.

Inoltre, Samoa si è impegnata ad adeguarsi al criterio 3.1 entro la fine del 2018 ma non ha ancora risolto questa problematica.

8. **Trinidad e Tobago**

Trinidad e Tobago è stata valutata «non conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta.

Sarà tenuto sotto controllo l'impegno di Trinidad e Tobago ad adeguarsi ai criteri 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1 entro la fine del 2019.

9. **Emirati arabi uniti**

Gli Emirati arabi uniti favoriscono le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva e non hanno ancora risolto questa problematica.

10. **Isole Vergini degli Stati Uniti**

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di misure fiscali preferenziali dannose, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

11. **Vanuatu**

Vanuatu favorisce le strutture e i meccanismi offshore che attraggono utili che non rispecchiano un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto questa problematica.

ALLEGATO

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale**1. Trasparenza****1.1. Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali**

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni entro la fine del 2019:

Palau e Turchia.**1.2. Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta**

Le seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2018, attendono un esame supplementare da parte del forum globale:

Anguilla e Curaçao.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del forum globale e/o ad ottenere una valutazione soddisfacente entro la fine del 2019:

Giordania, Namibia, Palau, Turchia e Vietnam.**1.3. Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE**

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a firmare e ratificare la suddetta convenzione o a disporre di una rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE entro la fine del 2019:

Armenia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Capo Verde, Eswatini, Giordania, Maldive, Mongolia, Montenegro, Marocco, Namibia, Repubblica di Macedonia del Nord, Palau, Serbia, Thailandia e Vietnam.**2. Equa imposizione****2.1. Esistenza di regimi fiscali dannosi**

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose relative alle attività manifatturiere e ad attività simili caratterizzate da bassa mobilità entro la fine del 2018 e nello stesso anno hanno dimostrato progressi tangibili nell'avvio di tali riforme, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Costa Rica e Marocco.

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate a modificare o abolire le proprie misure fiscali dannose entro la fine del 2018 ma nello stesso anno, nonostante progressi tangibili, non hanno potuto farlo a causa di reali problematiche istituzionali o costituzionali, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Isole Cook, Maldive e Svizzera.

La seguente giurisdizione si è impegnata a modificare o abolire le misure fiscali dannose individuate entro il 9 novembre 2019:

Namibia.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2019:

Antigua e Barbuda, Australia, Curaçao, Maurizio, Marocco, Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia e Seychelles.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a modificare o abolire le misure fiscali dannose entro la fine del 2020:

Giordania.

2.2. *Esistenza di regimi fiscali che agevolano le strutture offshore intese ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva*

Alle seguenti giurisdizioni, che si sono impegnate ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica effettiva nel settore dei fondi comuni di investimento, hanno avviato un dialogo positivo con il gruppo e sono rimaste cooperative, è stato concesso come termine per adattare la rispettiva normativa la fine del 2019:

Bahamas, Bermuda, Isole Vergini britanniche e Isole Cayman.

La seguente giurisdizione si è impegnata ad affrontare le preoccupazioni relative all'attività economica effettiva entro il 2019:

Barbados.

3. **Norme anti-BEPS**

3.1. *Adesione al quadro inclusivo sulla BEPS o impegno ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE*

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE entro la fine del 2019:

Albania, Bosnia-Erzegovina, Eswatini, Giordania, Montenegro e Namibia.

Le seguenti giurisdizioni si sono impegnate a divenire membri del quadro inclusivo sulla BEPS o ad attuare le norme minime anti-BEPS dell'OCSE se e quando tale impegno sarà pertinente:

Nauru, Niue e Palau.

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

20 giugno 2019

(2019/C 210/06)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1307	CAD	dollari canadesi	1,4886
JPY	yen giapponesi	121,71	HKD	dollari di Hong Kong	8,8379
DKK	corone danesi	7,4661	NZD	dollari neozelandesi	1,7158
GBP	sterline inglesi	0,89155	SGD	dollari di Singapore	1,5336
SEK	corone svedesi	10,6348	KRW	won sudcoreani	1 312,25
CHF	franchi svizzeri	1,1142	ZAR	rand sudafricani	16,1309
ISK	corone islandesi	141,50	CNY	renminbi Yuan cinese	7,7502
NOK	corone norvegesi	9,6678	HRK	kuna croata	7,4035
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 036,15
CZK	corone ceche	25,619	MYR	ringgit malese	4,6901
HUF	fiorini ungheresi	323,58	PHP	peso filippino	58,159
PLN	zloty polacchi	4,2556	RUB	rublo russo	71,4393
RON	leu rumeni	4,7262	THB	baht thailandese	34,978
TRY	lire turche	6,5291	BRL	real brasiliano	4,3407
AUD	dollari australiani	1,6323	MXN	peso messicano	21,3960
			INR	rupia indiana	78,5065

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Ritiro di proposte della Commissione

(2019/C 210/07)

Elenco delle proposte ritirate

Documento	Procedura interistituzionale	Titolo
Affari economici e finanziari, fiscalità e dogane		
SEC(2008) 2302		Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo con il Regno di Norvegia per l'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi
COM(2009) 644	2008/0234 (CNS)	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari e per garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale
COM(2009) 648	2008/0234 (CNS)	Proposta modificata di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato del Liechtenstein, dall'altra parte, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari e per garantire lo scambio di informazioni in materia fiscale
Affari marittimi e pesca		
COM(2012) 021	2012/0013 (COD)	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock
Sicurezza e migrazione		
COM(2016) 491	2016/0236 (COD)	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell'Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell'aviazione
COM(2015) 452	2015/0211 (COD)	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE
COM(2014) 382	2014/0202 (COD)	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro

Documento	Procedura interistituzionale	Titolo
COM(2015) 450	2015/0208 (COD)	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide
COM(2018) 167		Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad approvare, a nome dell'Unione, il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare nell'ambito della cooperazione allo sviluppo
COM(2018) 168		Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad approvare, a nome dell'Unione, il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare nell'ambito della politica relativa all'immigrazione

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 210/08)

Annuncio di un'offerta straordinaria di concessione, da parte del Regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore

AUTORITÀ DEL PETROLIO E DEL GAS

Legge petrolifera del 1998 (The Petroleum Act 1998)

Offerta straordinaria di concessione di licenze off-shore

1. L'Autorità del petrolio e del gas invita i soggetti interessati a presentare domanda di licenza di coltivazione di idrocarburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale del Regno Unito.
2. Maggiori informazioni sull'offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe dell'area in questione e le istruzioni riguardanti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili sul sito dell'Autorità del petrolio e del gas (cfr. infra).
3. Tutte le domande saranno esaminate, se del caso, sulla base delle disposizioni dei seguenti atti: Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 1995 (S.I. 1995, n. 1434), Petroleum Licensing (Applications) Regulations 2015 (SI 2015 n. 766) e Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015 (SI 2015 n. 385). Le competenze del ministro a tale riguardo sono state trasferite all'Autorità del petrolio e del gas in data 1° ottobre 2016 in forza dell'Energy (Transfer of Functions, Consequential Amendments and Revocation) Regulations 2016 (http://www.legislation.gov.uk/ukSI/2016/912/pdfs/ukSI_20160912_en.pdf), secondo cui qualsiasi atto compiuto (o che produce effetti come se fosse stato compiuto) da o per il ministro nell'ambito del trasferimento di competenze summenzionato produce ora effetti, nella misura necessaria per il proseguimento dei suoi effetti dopo il 1° ottobre 2016, come se fosse stato compiuto da o per l'Autorità del petrolio e del gas. Le decisioni saranno prese tenendo conto della continua necessità di effettuare ricerche rapide, approfondite, efficaci e sicure per individuare le riserve di petrolio e gas del Regno Unito, e nella dovuta considerazione degli aspetti ambientali.

Quadro innovativo

4. Le domande saranno esaminate alla luce di un approccio innovativo adottato per i programmi di lavoro del periodo iniziale delle licenze. I programmi di lavoro integreranno la flessibilità combinando le fasi fino ad un massimo di tre (A, B e C) nel periodo iniziale, per rispondere meglio alle specificità geotecniche e di altro tipo di cui occorre tener conto nel o nei blocchi oggetto della domanda, ottimizzando inoltre i fattori di cui al punto 3. La suddetta flessibilità consente anche ai richiedenti di definire un programma di lavoro adatto ai propri piani ed esigenze particolari.
5. La fase A del programma di lavoro comprende il periodo degli studi geotecnici e di rielaborazione dei dati geofisici; la fase B interesserà il periodo di acquisizione dei nuovi dati sismici; infine, la fase C del programma di lavoro sarà dedicata a trivellazioni di prospezione e/o valutazione. I candidati possono decidere la combinazione: procedere con tutte e tre le fasi, o passare direttamente alla fase B seguita dalla C, o direttamente alla fase C, o dalla fase A passare direttamente alla C.
6. Le fasi A e B non sono obbligatorie e potrebbero non essere opportune in particolari circostanze, ma tutte le domande devono proporre la fase C, salvo se il richiedente ritiene che non siano necessarie prospezioni e propone di passare direttamente allo sviluppo (vale a dire «direttamente al secondo periodo»). In tal caso, le domande devono essere presentate conformemente alle istruzioni disponibili sul sito web dell'Autorità del petrolio e del gas.
7. Le licenze concesse in questa tornata possono avere un periodo iniziale della durata massima di 9 anni. La durata e la suddivisione in fasi delle licenze dovranno essere giustificate nel contesto del programma di lavoro proposto e saranno oggetto di discussione al momento della presentazione della domanda.

8. Le domande il cui programma di lavoro inizia con la fase A o B saranno valutate in base ai seguenti criteri:
- la sostenibilità finanziaria del richiedente;
 - la capacità tecnica del richiedente, valutata in parte in funzione della qualità dell'analisi del blocco oggetto della domanda;
 - il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area oggetto della domanda;
 - la capacità sul piano della sicurezza e dell'ambiente. Ai sensi dell'Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015, tutti i potenziali titolari di licenze delle attività off-shore, compresi cioè tutti i partner all'interno di un gruppo che abbia presentato domanda, devono fornire informazioni riguardanti le loro capacità in materia di sicurezza e ambiente a sostegno della domanda di licenza. Per ulteriori informazioni relative a tutti i requisiti di sicurezza e ambientali è possibile consultare la seguente pagina: <http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf>; nonché
 - se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.
9. Le licenze che prevedono la fase B specificheranno un termine per cui la licenza scadrà al completamento della fase suddetta se il titolare non ha dimostrato all'Autorità del petrolio e del gas la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro. Anche le licenze contenenti la fase A ma senza la fase B specificheranno un termine per cui la licenza scadrà al completamento della fase in questione se il titolare non ha dimostrato all'Autorità del petrolio e del gas la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro.
10. Le domande il cui programma di lavoro inizia con la fase C saranno valutate in base ai seguenti criteri:
- la solidità e la capacità economica del richiedente di svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area all'interno del blocco;
 - la capacità tecnica dell'operatore proposto di supervisionare le operazioni, in particolare le operazioni di perforazione;
 - il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell'area oggetto della domanda;
 - la capacità sul piano della sicurezza e dell'ambiente. Ai sensi dell'Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015, tutti i potenziali titolari di licenze delle attività off-shore, compresi cioè tutti i partner all'interno di un gruppo che abbia presentato domanda, devono fornire informazioni riguardanti le loro capacità in materia di sicurezza e ambiente a sostegno della domanda di licenza. Per ulteriori informazioni relative a tutti i requisiti di sicurezza e ambientali è possibile consultare la seguente pagina: <http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf>; nonché
 - se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte nell'ambito di tale licenza.

Istruzioni

11. Per ulteriori informazioni, consultare la seguente pagina web dell'Autorità del petrolio e del gas: <https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/>

Assegnazione delle licenze

12. Nel caso non sia prevista un'adeguata valutazione in relazione ad un determinato blocco (cfr. infra, punto 15), l'eventuale decisione dell'Autorità per il petrolio e per il gas di assegnare una licenza a seguito del presente invito deve avvenire entro diciotto mesi dalla data del presente avviso.
13. L'Autorità per il petrolio e il gas declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai candidati in relazione alla loro domanda.

Valutazione ambientale

14. Il ministro ha proceduto alla valutazione ambientale strategica (VAS) di tutte le aree oggetto dell'offerta secondo i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Il risultato della VAS può essere consultato sul sito del governo britannico:

<https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process>

15. Le licenze in virtù del presente invito saranno assegnate soltanto se, conformemente alla direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche):

- a) non si prevedono incidenze significative sulla gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) né delle zone di protezione speciale (ZPS) dovute alle attività oggetto della licenza; o se
- b) in seguito a un'opportuna valutazione è stato asodato che le attività non pregiudicheranno l'integrità delle suddette ZSC e ZPS; oppure
- c) qualora, in seguito alla valutazione, risulti che le attività possono pregiudicare l'integrità delle zone, se:
 - i) sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per assegnare la licenza,
 - ii) sono adottate adeguate misure compensative, e
 - iii) non esistono soluzioni alternative.

16. Referente:

Duncan Bruce
Oil and Gas Authority
21 Bloomsbury Street
Londra WC1B 3HF
REGNO UNITO

tel. +44 300 067 1675)

Sito web dell'Autorità del petrolio e del gas: <https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/>

Nota informativa della Commissione a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità

Bando di gara per la prestazione di servizi aerei di linea in conformità agli oneri di servizio pubblico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2019/C 210/09)

Stato membro	Finlandia
Rotta interessata	Mariehamn (MHQ) – Stoccolma Arlanda (ARN)
Periodo di validità del contratto	dal 1.3.2020 al 29.2.2024
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	15.9.2019 https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere gratuitamente il testo del bando di gara e qualsiasi informazione e/o documentazione pertinente correlata alla gara d'appalto e all'onere di servizio pubblico	Ulteriori informazioni: ÅLANDS LANDSKAPSREGERING Indirizzo: Casella postale 1060 AX-22111 MARIEHAMN Åland, FINLANDIA +358 1825000 Indirizzo e-mail: registrator@regeringen.ax Sito web: https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.9406 — Lone Star — Stark Group/Saint-Gobain BDD)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2019/C 210/10)

1. In data 14 giugno 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Lone Star (Stati Uniti),
- Stark Group Holding Germany GmbH (Germania) («Stark»), controllata da Lone Star,
- Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH (Germania) («SGBDD»), appartenente a Compagnie de Saint-Gobain SA (Francia).

Lone Star, tramite la sua controllata Stark, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di SGBDD.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Lone Star è un'impresa di private equity che investe in beni immobili, equity, credito e altri attivi finanziari,
- Stark è attiva nella vendita al dettaglio e nella distribuzione di materiali da costruzione,
- SGBDD opera nella compravendita di materiali da costruzione e gestisce una rete di punti vendita al dettaglio in Germania, vendendo per lo più prodotti di terzi alle PMI e alle grandi imprese edili e, in misura minore, a consumatori privati e a clienti «fai da te».

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9406 — Lone Star – Stark Group/Saint-Gobain BDD

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIO

Notifica preventiva di concentrazione
(Caso M.9227 — Rockwell/Schlumberger/JV)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2019/C 210/11)

1. In data 17 giugno 2019 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾ attraverso la quale le società Rockwell Automation, Inc. («Rockwell», Stati Uniti) e Schlumberger Limited («Schlumberger», Stati Uniti) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV») mediante acquisto di quote e conferimento di attivi e personale connesso.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Rockwell è una società operante a livello mondiale nel settore delle soluzioni di automazione e controllo.
- Schlumberger è un fornitore a livello mondiale di tecnologie, gestione integrata di progetti e soluzioni informatiche per clienti nel settore del petrolio e del gas.
- La JV offrirà soluzioni completamente integrate e digitali di automazione e controllo a clienti dell'industria mondiale del petrolio e del gas.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9227 — Rockwell/Schlumberger/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax + 32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles
BELGIO

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT